



provincia di gorizia
provincie di gurize
pokrajina gorica

DIREZIONE SVILUPPO TERRITORIALE E AMBIENTE

Determinazione n. 1390/2012

Oggetto: Autorizzazione generale relativa agli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella di cui alla lettera nn) dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, Parte II.

Il Dirigente della Direzione Sviluppo territoriale e Ambiente

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare la parte quinta recante “*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*” come modificato con il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128;

Considerato che l'art. 272, co. 2 del predetto D.Lgs. prevede la possibilità, per l'autorità competente, di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

Considerato che l'autorità competente deve adottare le autorizzazioni generali per gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa;

Visto l'art. 281, co. 3 del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede che i gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte V (29/04/2006), che ricadono nel campo di applicazione del Titolo I e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 203/88 debbano presentare la domanda di adesione all'autorizzazione generale entro e non oltre il 31/07/2012 e si adeguino alle disposizioni del Titolo I entro il 01/09/2013;

Ritenuto, pertanto, di adottare un'autorizzazione generale per le emissioni provenienti dalle attività di allevamento (effettuato in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella di cui alla lettera nn) dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, Parte II), in considerazione del fatto che trattasi di attività significativamente presenti sul territorio provinciale

Ritenuto opportuno adottare ogni misura per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 24 novembre 2006, n. 24, il cui art. 19 prevede che sono di competenza delle Province, fra l'altro, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 e le funzioni relative all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera dei predetti impianti;

Vista, altresì, la L.R. 18 giugno 2007, n. 16, secondo il cui art. 3, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 24/06 sono di competenza delle Province, fra l'altro, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del D.Lgs. 152/2006 (lett. c) e le funzioni relative all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera dei predetti impianti (lett. d);

Visti, infine:

- l'art. 27 dello Statuto della Provincia di Gorizia, che demanda ai Dirigenti il compito di adottare gli atti di autorizzazione;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 525 del 10 novembre 1997;
- la Decisione del Presidente della Provincia di Gorizia n. 19/2008 del 8 agosto 2008;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e richiamati in particolare gli artt. 19 e 107 dello stesso;

Recepito le premesse, unite al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

determina

1. Di adottare, ai sensi dell'art. 272, co. 2 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione generale relativa alle attività di allevamento effettuato in ambienti confinati, in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella:

Categoria di animali e tipologie di allevamento	n. capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	da 200 fino a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	da 300 fino a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	da 300 fino a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	da 200 fino a 400
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	da 1.000 fino a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	da 400 fino a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	da 1.000 fino a 2.000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	da 2.000 fino a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	da 25.000 fino a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	da 30.000 fino a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	da 30.000 fino a 40.000
Altro pollame	da 30.000 fino a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	da 7.000 fino a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	da 14.000 fino a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	da 30.000 fino a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	da 40.000 fino a 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	da 24.000 fino a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	da 250 fino a 500
Srrozzi	da 700 a 1.500

Tabella 1

(ripresa dalla lettera nn) della Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.lgs. 152/2006).

Ai fini della presente autorizzazione per allevamento in ambiente confinato s'intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

2. Possono avvalersi dell'autorizzazione generale:

- i gestori degli allevamenti esistenti alla data di entrata in vigore della Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 (come modificato con D.Lgs. 128/2010);
- i gestori di allevamenti nuovi;

nei quali il numero di capi allevati sia ricompreso nell'intervallo indicato nella Tabella 1.

L'adesione comporta, per i gestori di allevamenti esistenti autorizzati alle emissioni in atmosfera con provvedimenti regionali o provinciali, la decadenza della precedente autorizzazione.

Non possono avvalersi dell'autorizzazione generale e devono pertanto presentare domanda ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i gestori degli stabilimenti per i quali ricorrano uno o più dei seguenti casi:

- si abbia l'emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte quinta del D.L.vo,
- siano utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

3. I gestori che intendono avvalersi dell'autorizzazione generale devono presentare domanda di adesione all'Amministrazione provinciale ed al Comune ove ha sede l'allevamento. La domanda deve essere compilata utilizzando l'allegato **A0. Modello di domanda**.

L'autorizzazione generale acquisisce efficacia decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, se non interviene un provvedimento motivato di diniego dell'adesione.

L'Amministrazione provinciale può, con provvedimento motivato, negare l'adesione nel caso in cui:

- la domanda non sia compilata in ogni sua parte;
- non siano rispettati tutti i requisiti e le prescrizioni stabilite dal presente provvedimento;
- in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale.

4. Ove non sia tecnicamente possibile captare e convogliare le emissioni generate durante le fasi operative in cui si articola il processo produttivo, le stesse devono svolgersi assicurando il massimo contenimento delle emissioni diffuse compatibile con le migliori tecnologie di abbattimento disponibili al momento della domanda di adesione. La Provincia si riserva di valutare le misure adottate (o proposte) dal gestore e di applicarne di più severe, se ritenuto necessario. [...]

5. La presente autorizzazione si riferisce alle emissioni in atmosfera, convogliate e diffuse, derivanti dall'allevamento e dalle attività ad esso correlate. Ai fini della presente autorizzazione generale, s'intendono correlate quelle attività intrinsecamente legate alla pratica zootecnica, con esclusione di altre quali l'utilizzazione agronomica delle deiezioni, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, l'essiccazione forzata dei mangimi, etc..

6. Alle emissioni provenienti dai silos installati presso gli allevamenti che aderiscono all'autorizzazione generale si applica il valore limite per le polveri totali pari a 10 mg/Nm³.

È fatto altresì obbligo al gestore di osservare le seguenti prescrizioni:

- i punti di campionamento delle emissioni devono essere resi accessibili e sicuri al personale addetto ai controlli secondo quanto previsto dal paragrafo 6 della norma UNI 10169:2001;
- per l'individuazione della sezione di controllo ed il posizionamento dei punti d'inserimento delle sonde campionatrici, si adottano le procedure di cui al paragrafo 9 della norma UNI 10169:2001;

7. I gestori degli allevamenti esistenti che non rispettino i requisiti costruttivi e gestionali di cui ai punti 4 e 6, si adeguano agli stessi entro il 01/09/2013.

8. Di approvare i seguenti allegati:

- Allegato A0 Modello di domanda;
 - Allegato A0.1 Modello di domanda di voltura;
 - Allegato A0.2 Modello di domanda modifica dell'adesione;
 - Allegato A1 Anagrafica richiedente;
 - Allegato A2 Schema di relazione tecnica;
- uniti al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.
9. L'adesione alla presente autorizzazione ha durata pari a 10 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla Provincia di Gorizia almeno 45 giorni prima della scadenza.
 10. È fatto obbligo al soggetto autorizzato dal presente atto di comunicare alla Provincia di Gorizia ogni modifica che comporti variazioni rispetto a quanto contenuto negli elaborati tecnici allegati alla domanda di adesione, anche relativamente alle sole modalità di esercizio dell'impianto.
 11. La mancata osservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenute nel presente provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte quinta del D.Lgs.152/2006.
 12. L'amministrazione provinciale si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione nei casi previsti dalla normativa vigente e/o in ottemperanza a disposizioni normative di eventuale, futura emanazione.
 13. È facoltà dell'Amministrazione Provinciale di richiedere in qualsiasi momento, ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, documentazione integrativa ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.
 14. La presente autorizzazione di carattere generale viene pubblicata sul sito Internet della Provincia di Gorizia. Copia conforme all'originale del presente provvedimento viene trasmessa al Dipartimento provinciale di Gorizia dell'ARPA ed al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.S. n. 2 "Isontina", agli Sportelli Unici ed alle Associazioni degli imprenditori operanti sul territorio provinciale.
 15. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

Provincia di Gorizia, lì 6 luglio 2012

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FLAVIO GABRIELCIG
 CODICE FISCALE: GERFLV60G19E098G
 DATA FIRMA: 06/07/2012 13:16:10
 IMPRONTA: 35E45A62D6E2F68E970DE8688258CBCCDFFAF8AED7557CB445E9D27DF688AFCF8C
 BAFE9ED7357CB448E0D27DF638BFCF8CBEE1163C6CED1D9AC04AFB7BB32D5F9D
 BE116FC6CED1D9AC04AFB7BB32D5F8DE1553ED33DAB6F05722FC0D7033EE2A2
 E1353ED33DAB6F05722FC0D7023EB2A27B3023565F80F33F825E4E5708FE3E55